



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Via Garibaldi 3 - 40124 Bologna - Telefono 051581225 - Fax 0516447855
www.ordfarmbo.it - E-Mail : segreteria@ordfarmbo.it - ordinefarmacistibo@pec.fofi.it

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Per presentare la domanda di iscrizione all'Albo professionale è necessario predisporre, in scansione la seguente documentazione.

PAGAMENTI PRIMA ISCRIZIONE:

-Attestazione pagamento quota Albo 2026 bonifico bancario di € 51,80 (€10,00 Quota Ordine +41,80 Quota Fofi) intestato a "Ordine dei Farmacisti della provincia di Bologna"

BANCA DI BOLOGNA

Codice IBAN IT 75 I 08883 02408 034000342927

causale: Prima iscrizione all'Albo 2026 - Nome e Cognome

-Attestazione del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara - tasse concessioni governative (modulo di c/c da ritirare in qualsiasi ufficio postale; tipo di versamento: rilascio, codice tariffa 8617)

- Attestazione del pagamento della quota di iscrizione all'albo e del pagamento di 16,00€ per l'imposta di bollo per le istanze trasmesse alle PP.AA. (DPR 642/1972), accompagnata da autocertificazione di annullamento sottoscritta (solo per marca da bollo cartacea utilizzata in istanza telematiche)

PAGAMENTI RE-ISCRIZIONE:

-Attestazione pagamento quota Albo 2026 bonifico bancario di € 156,80 (€110,00 Quota Ordine +41,80 Quota Fofi) intestato a "Ordine dei Farmacisti della provincia di Bologna"

BANCA DI BOLOGNA

Codice IBAN IT 75 I 08883 02408 034000342927

causale: Re-iscrizione all'Albo 2026 - Nome e Cognome

-Attestazione del versamento di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara - tasse concessioni governative (modulo di c/c da ritirare in qualsiasi ufficio postale; tipo di versamento: rilascio, codice tariffa 8617)

- Attestazione del pagamento della quota di iscrizione all'albo e del pagamento di 16,00€ per l'imposta di bollo per le istanze trasmesse alle PP.AA. (DPR 642/1972), accompagnata da autocertificazione di annullamento sottoscritta (solo per marca da bollo cartacea utilizzata in istanza telematiche)

DOCUMENTI:

- Domanda di iscrizione (scaricabile solo dopo la registrazione on line)
- Documento di identità
- Codice fiscale
- Fotografia in formato .jpg o .pdf

ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Collegarsi al sito www.ordfarmbo.it;
2. cliccare sul pulsante in alto a destra "AREA RISERVATA";

3. cliccare su “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO” e compilare il form:

Step 1 Selezionare l’Ordine presso cui si vuole presentare la domanda;

Step 2 Rilasciare il consenso per il trattamento dei dati personali;

Step 3 Compilare il questionario con i propri dati

Step 4 Confermare la registrazione della domanda. Il sistema invierà all’email inserita le credenziali di accesso all’area riservata in modo da poter completare la domanda di iscrizione caricando la documentazione richiesta.

Step 5 Accedere al portale, scaricare la domanda cartacea e caricarla firmata insieme agli altri documenti richiesti cliccando su Prosegui (Step Completa la domanda).

Step 6 Attendere alla propria e-mail la comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo che verrà inviata all’avvenuta ratifica da parte del Consiglio: solo dopo la ricezione di questo messaggio, sarà possibile accedere all’area riservata per stampare la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Albo professionale.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell’Ordine nel corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data. L’Ordine comunicherà tramite e-mail l’avvenuta iscrizione. Dalla decorrenza dell’iscrizione sarà consentito esercitare la professione. L’iscrizione all’Ordine comporta anche l’iscrizione automatica ed obbligatoria all’ENPAF. È raccomandabile l’iscrizione al Centro per l’Impiego come inoccupati per i farmacisti che si iscrivono e non hanno un’opportunità immediata di esercizio della professione come dipendenti

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

I cittadini extracomunitari sono invitati a prendere contatti con la segreteria dell’Ordine dei Farmacisti prima di procedere alla presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo Professionale e ai relativi pagamenti. È compito dell’Ordine richiedere al Ministero della Salute il nulla osta all’iscrizione.

PERSONALE SANITARIO IMPIEGATO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I Sanitari impiegati nella Pubblica Amministrazione che intendono iscriversi all’Albo devono produrre il “nulla osta” rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal quale risulta che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l’esercizio della libera professione.

RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO

L’iscrizione all’Ordine viene rinnovata tacitamente il 31 dicembre di ogni anno; la quota annuale viene riscossa tramite Avviso PagoPA entro il mese di marzo previa comunicazione da parte dell’Ordine

CANCELLAZIONE DALL’ALBO

La cancellazione dall’Albo si ottiene presentando specifica domanda in qualsiasi momento. La domanda di cancellazione è soggetta a delibera da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine, pertanto, il termine ultimo di presentazione è la prima metà del mese di dicembre.

La cancellazione dall’Albo comporta l’automatica cancellazione da ENPAF e la disattivazione della casella di posta elettronica certificata già fornita gratuitamente dall’Ordine. È possibile iscriversi nuovamente e ricancellarsi.

PEC (Posta elettronica certificata)

La normativa vigente prevede l’obbligo per tutti i professionisti iscritti all’Ordine di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. In mancanza di un recapito digitale, è possibile richiedere gratuitamente l’attivazione di una casella PEC all’Ordine che provvederà a mantenerla attiva per tutto il periodo di iscrizione all’Albo. In caso di trasferimento, è possibile chiedere al nuovo Ordine di appartenenza la presa in carico della casella PEC assegnata

ECM

Ogni iscritto è tenuto all’aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull’ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all’argomento sono reperibili sul sito del Ministro della Salute nella

sezione dedicata all'ECM. Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ordine sono esonerati da questo obbligo per l'anno (solare) di iscrizione ed eventuali crediti maturati non possono essere utilizzati per l'anno successivo. Coloro che si reiscrivono, invece, non sono esonerati.

ENPAF

Tutti gli iscritti all'Albo sono, per legge, iscritti all'Ente Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) e pertanto tenuti al pagamento del relativo contributo annuale a tale Ente quale che sia la data di iscrizione all'Ordine.

Obbligatorietà e infrazionabilità, I contributi previdenziali sono dovuti da tutti gli iscritti agli albi degli Ordini provinciali dei farmacisti. La contribuzione è infrazionabile e deve essere versata per intero, quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione. La contribuzione è forfettaria e non rapportata al reddito prodotto dall'iscritto. L'ammontare della quota base intera del contributo viene stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale e approvato dai Ministeri vigilanti ed è uguale per tutti gli iscritti.

Alcune particolari categorie di iscritti hanno la facoltà di chiedere la riduzione percentuale del contributo in misura intera o il versamento del contributo di solidarietà (art. 21 Regolamento di previdenza).

Riscossione I contributi previdenziali e assistenziali Enpaf vengono riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPa. L'Enpaf, di norma, ricorre alla cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente, nel caso in cui l'iscritto nell'anno precedente abbia ommesso in tutto o in parte di versare la contribuzione dovuta, oppure abbia posto in essere una evasione contributiva non denunciando nei termini la modifica della propria condizione giuridica che gli ha fatto perdere il diritto alla riduzione contributiva. Nelle ipotesi di evasione ed omissione contributiva, l'Ente applica anche delle sanzioni.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVE

Il contributo previdenziale Enpaf è stabilito in misura fissa, tuttavia, ove l'iscritto appartenga ad alcune categorie, ha la possibilità di chiederne una riduzione percentuale.

Per poter usufruire della riduzione, la condizione che consente di accedere al beneficio si deve protrarre per almeno sei mesi e un giorno durante l'anno o, in caso di periodi di iscrizione inferiori all'anno, per una durata prevalente nel periodo di iscrizione.

Chi può richiedere la riduzione

- Esercenti [attività professionale](#) in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
- Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita [attività professionale](#). La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell'Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
- Non esercenti [attività professionale](#): riduzioni del 33,33% e 50%.
- Pensionati Enpaf non esercenti [attività professionale](#): riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
- Pensionati Enpaf che esercitano [attività professionale](#) senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.

Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

Casi di esclusione I titolari di farmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia non possono accedere alle riduzioni contributive.

Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano [attività professionale](#) in relazione alla quale non siano soggetti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell' Enpaf: attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS.

Termini di decadenza la riduzione del contributo previdenziale non è attribuita d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento, ma viene riconosciuta soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla [modulistica](https://www.enpaf.it/modulistica/contributi/) (<https://www.enpaf.it/modulistica/contributi/>) predisposta dagli Uffici. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno per il quale si chiede la riduzione. Si tratta di un termine di decadenza, pertanto, le domande presentate successivamente a tale data non possono essere accolte relativamente all'anno in corso.

Il termine è prorogato al 31 dicembre solo nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto si consegua dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Coloro che si iscrivano a partire dal 1° gennaio 2004 hanno facoltà di chiedere di versare il contributo di solidarietà in luogo della contribuzione previdenziale intera o ridotta

Chi versa il contributo di solidarietà versa anche il contributo di **assistenza** e quello di **maternità** e può fruire delle relative prestazioni. Non viene riconosciuto il beneficio a chi abbia altri **redditi professionali esenti** da prelievo contributivo (per es. chi per un breve periodo ha svolto [attività professionale](#) in regime di collaborazione coordinata e continuativa).

Il contributo **non è utile** per la maturazione del diritto a **pensione**, tuttavia, nel periodo in cui il soggetto versa tale contributo matura l'anzianità di iscrizione.

Il contributo di solidarietà non può essere oggetto né di restituzione, né di reintegro a quota intera (artt. 22 e 24 Regolamento di previdenza), non può essere trasferito ad altro Ente nell'ambito delle procedure di ricongiunzione, né è utile ai fini della totalizzazione o del cumulo.

Chi può versare il contributo di solidarietà

- Esercenti [attività professionale](#) in regime di lavoro dipendente, purché non abbiano redditi professionali ulteriori: pari al 3% del contributo intero vigente nell'anno.
- Disoccupati temporanei e involontari: pari all'1% del contributo intero vigente nell'anno, per un periodo massimo di cinque anni. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all'iscritto che non esercita [attività professionale](#). La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell'Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).

Termini di decadenza Il contributo di solidarietà, come la riduzione, non è attribuito d'ufficio a chi si trovi in una delle condizioni indicate dal Regolamento, ma viene riconosciuto soltanto dietro presentazione della relativa domanda redatta sulla [modulistica](https://www.enpaf.it/modulistica/contributi/) (<https://www.enpaf.it/modulistica/contributi/>) predisposta dagli Uffici. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno per il quale si chiede il versamento del contributo di solidarietà. Si tratta di un termine di decadenza, pertanto, le domande presentate successivamente a tale data non possono essere accolte relativamente all'anno in corso.

Il termine è prorogato al 31 dicembre solo nel caso in cui il periodo utile ai fini della maturazione del diritto si consegua dopo il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Per i nuovi iscritti il termine di decadenza è fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Ordine, relativamente ad entrambi gli anni di iscrizione.

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito Enpaf www.enpaf.it

L'Ordine non ha competenza per l'assistenza e per la previdenza, né può essere a conoscenza delle posizioni contributive degli iscritti. In ogni caso l'Ordine pone a disposizione degli iscritti, un servizio di consulenza telefonica gratuita sulla previdenza